

**PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE NUMERI 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18 E INSERIMENTO DI UN NUOVO ARTICOLO CONCERNENTE IL CONTROLLO CONTABILE (ART. 24); DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporre al Vostro esame le proposte di modifiche dello Statuto Sociale di seguito illustrate.

A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono entrate in vigore le disposizioni dei Decreti Legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, aventi ad oggetto la Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366.

Successivamente, in data 29 febbraio 2004 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 37 recante le disposizioni correttive e integrative dei suddetti Decreti Legislativi per il coordinamento con il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/93) e con il Testo Unico dell'intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998).

I provvedimenti sopra indicati modificano tutta la parte del codice civile dedicata alle società di capitali e introducono una disciplina specifica per i procedimenti relativi a controversie in materia societaria.

L'obiettivo della Riforma è quello di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese attraverso la semplificazione della disciplina e l'estensione degli ambiti di autonomia statutaria.

Nel rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative dell'impresa, la Riforma ha introdotto modelli e regole maggiormente flessibili garantendo comunque la tutela delle minoranze azionarie.

Ciò premesso, Vi proponiamo di modificare gli articoli dello Statuto Sociale per:

- adeguarne le disposizioni alle norme inderogabili della Riforma,
- introdurre alcune opportunità che la nuova normativa oggi ritiene possibili,
- apportare alcune semplificazioni e variazioni anche di natura puramente formale.

In particolare le modifiche più importanti riguardano le materie concernenti la limitazione dell'indirizzo della sede legale al solo Comune (art. 2), la nominatività e dematerializzazione dei titoli azionari (art. 5), la limitazione della delega ex art. 2420 ter del c.c. alle sole obbligazioni convertibili, essendo l'emissione di quelle non convertibili ora demandata agli Amministratori (art. 7), i termini di convocazione dell'Assemblea annuale degli Azionisti (art. 9), le formalità per la convocazione dell'Assemblea anche con riguardo alle convocazioni successive alla prima (art. 10), i poteri del Presidente dell'Assemblea (art. 12), la durata in carica degli Amministratori e la convocazione dell'Assemblea nel caso di cessazione della maggioranza degli stessi (art.13), le modalità di convocazione e tenuta delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, la periodicità e il contenuto delle comunicazioni da parte degli Amministratori al Collegio Sindacale e da parte degli organi delegati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (art. 15), le materie delegate al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea (art. 17), le modalità di convocazione e la tenuta delle riunioni del Comitato Esecutivo (art. 18), l'attività di controllo contabile e la competenza della società di revisione (nuovo art. 24).

Si riportano di seguito i testi comparati delle norme attualmente in vigore e di quelle che si intendono adottare, invitandoVi ad assumere le relative deliberazioni:

<b>TESTO ATTUALE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
<u>Articolo 2 – SEDE</u> La società ha la sede in Torino, corso Galileo Ferraris n. 32.	<u>Articolo 2 – SEDE</u> <b>La società ha la sede legale in Torino.</b>



Articolo 5 – MISURA DEL CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 12.093.200 diviso in n. 120.932.000 azioni da nominali Euro 0,10 cadauna.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

Articolo 5 – MISURA DEL CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 12.093.200 diviso in n. 120.932.000 azioni **ordinarie** da nominali Euro 0,10 cadauna.

**Le azioni sono nominative e sono emesse in regime di dematerializzazione.**

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

Articolo 7 - DELEGA AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori potranno dall'assemblea essere attribuite le facoltà di aumentare il capitale sociale e/o emettere obbligazioni anche convertibili ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile.

Articolo 7 - DELEGA AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori potranno dall'assemblea essere attribuite le facoltà di aumentare il capitale sociale e/o emettere **obbligazioni convertibili** ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile.

Articolo 8 – INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano adempiuto a quanto richiesto al riguardo dalla legge. Ogni azionista può farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2373 c.c. è in conflitto di interesse:

- a. chiunque abbia diritti di voto nell'assemblea della società in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale della società ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica pari alla percentuale necessaria ad assicurargli il controllo di detta altra società ai sensi del comma 1, punti 1 e 2 dell'art. 2359 c.c.;
- b. chiunque abbia diritti di voto nell'assemblea della società in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale della società ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica pari ad una percentuale del capitale di detta altra società superiore al 2% (due per cento) ma inferiore a quella di cui alla precedente lettera a).

Ai fini del calcolo delle predette percentuali si dovrà tener conto di tutti i diritti di voto esercitabili, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllanti, controllate o collegate, o a mezzo di interposta persona, ovvero in base a pegno, usufrutto o altro diritto o ad accordi con altri azionisti.

A tal fine, ogni partecipante all'assemblea dovrà

Articolo 8 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti **cui spetta il diritto di voto**. Ogni azionista può farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2373 c.c. è in conflitto di interesse:

- a. chiunque abbia diritti di voto nell'assemblea della società in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale della società ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica pari alla percentuale necessaria ad assicurargli il controllo di detta altra società ai sensi del comma 1, punti 1 e 2 dell'art. 2359 c.c.;
- b. chiunque abbia diritti di voto nell'assemblea della società in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale della società ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica pari ad una percentuale del capitale di detta altra società superiore al 2% (due per cento) ma inferiore a quella di cui alla precedente lettera a).

Ai fini del calcolo delle predette percentuali si dovrà tener conto di tutti i diritti di voto esercitabili, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllanti, controllate o collegate, o a mezzo di interposta persona, ovvero in base a pegno, usufrutto o altro diritto o ad accordi con altri azionisti.

**Il partecipante all'assemblea che si trovi in una**



dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in una delle situazioni di conflitto di cui sopra.

**delle situazioni di conflitto di cui sopra dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, tale situazione.**

#### Articolo 9 - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o altrove, in Italia - in via ordinaria - almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi. L'assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

#### Articolo 9 - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione **nel Comune della sede sociale o in altro luogo**, in Italia, in via ordinaria almeno una volta l'anno entro **centoventi giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale; **nei casi consentiti dalla legge l'assemblea può essere convocata entro centottanta giorni**. L'assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

#### Articolo 10 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo diversa disposizione di legge. Nello stesso avviso possono essere precisati i giorni per l'eventuale seconda e, nel caso di assemblea straordinaria, terza convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

#### Articolo 10 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato **sul quotidiano La Stampa** almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo diversa disposizione di legge; **in caso di mancata pubblicazione di tale quotidiano, l'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**. Nello stesso avviso possono essere precisati i giorni per **le eventuali** seconda e, nel caso di assemblea straordinaria, terza convocazione. **L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.**

#### Articolo 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA – REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in sua assenza dal vice presidente più anziano di età presente o in mancanza da altra persona designata dall'assemblea. Su proposta del presidente l'assemblea nomina il segretario, che può essere scelto anche tra i non azionisti e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal notaio o dal segretario.

#### Articolo 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA – REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in sua assenza, dal vice presidente più anziano di età presente o in mancanza da altra persona designata dall'assemblea stessa. Su proposta del presidente l'assemblea nomina il segretario, che può essere scelto anche tra i non azionisti e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal notaio o dal segretario.

**Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità**



Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, tutte le ulteriori norme di funzionamento delle adunanze assembleari sono determinate dall'assemblea, in sede ordinaria, con apposito regolamento.

**della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.**

Fatto salvo quanto previsto **dai precedenti commi**, tutte le ulteriori norme di funzionamento delle adunanze assembleari sono determinate dall'assemblea, in sede ordinaria, con apposito regolamento.

#### Articolo 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da un minimo di tre ad un massimo di quindici secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede secondo le norme relative del codice civile. Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà convocare al più presto l'assemblea per le nuove nomine. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della giurisdizione ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il tempo stabilito negli anzidetti provvedimenti.

Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della F.I.G.C. che comportino la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. decadono dalla carica e non possono ricoprire o essere nominati o eletti ad altre cariche sociali.

#### Articolo 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da un minimo di tre ad un massimo di quindici secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede secondo le norme relative del codice civile.

**Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine.**

**Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio; gli stessi sono rieleggibili. I nominati dall'assemblea nel corso del mandato scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.**

Gli amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della giurisdizione ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il tempo stabilito negli anzidetti provvedimenti.

Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della F.I.G.C. che comportino la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. decadono dalla carica e non possono ricoprire o essere nominati o eletti ad altre cariche sociali.

#### Articolo 15 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il consiglio si raduna, sia presso la sede sociale che altrove, purché in Europa, di regola almeno trimestralmente, su convocazione del presidente o di un vice presidente, o di chi è legittimato ai sensi di legge, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno quando gliene facciano richiesta almeno tre amministratori o almeno due sindaci effettivi o un amministratore delegato. Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o

#### Articolo 15 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il consiglio si raduna, sia presso la sede sociale che altrove, purché in Europa, di regola almeno trimestralmente, su convocazione del presidente o di un vice presidente, o di chi è legittimato ai sensi di legge, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno quando gliene facciano richiesta almeno tre amministratori o almeno due sindaci effettivi o **gli organi delegati**. Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o impedimento del



impedimento del presidente, dal vice presidente più anziano di età presente. In mancanza la presidenza è assunta da un altro amministratore designato dal consiglio. La convocazione si farà per lettera, telegramma, fax, posta elettronica o mezzo equivalente almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza.

Gli amministratori cui sono stati delegati poteri devono riferire con periodicità almeno trimestrale al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle società controllate e su quelle in potenziale conflitto di interesse. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione; qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione può anche essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale, ferma restando la periodicità almeno trimestrale delle riunioni consiliari.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

presidente, dal vice presidente più anziano di età presente. In mancanza la presidenza è assunta da un altro amministratore designato dal consiglio. La convocazione si farà per lettera, telegramma, fax, posta elettronica o mezzo equivalente almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza.

**L'informativa prevista dall'art. 150 del D.Lgs. 58/98 e dall'art. 2381 c.c. viene fornita dagli amministratori al collegio sindacale e dagli organi delegati al consiglio di amministrazione ed allo stesso collegio sindacale nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione, da tenersi almeno trimestralmente come previsto nel comma precedente.**

**E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.**

#### Articolo 17 - POTERI DEL CONSIGLIO

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea degli azionisti.

#### Articolo 17 - POTERI DEL CONSIGLIO

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea degli azionisti.

**Il consiglio è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti tutte le operazioni consentite dall'articolo 2365 secondo comma c.c. e la scissione nel caso previsto dalla legge.**



Articolo 18 - COMITATO ESECUTIVO

Il consiglio può nominare un comitato esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso tutte o parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate per legge al consiglio. Per i soggetti legittimati alla convocazione, la validità delle deliberazioni, le modalità della redazione dei verbali si applicano le stesse norme fissate dagli articoli 15 e 16 per il consiglio di amministrazione. Il segretario del consiglio lo è anche del comitato esecutivo.

Articolo 18 - COMITATO ESECUTIVO

Il consiglio può nominare un comitato esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso tutte o parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate per legge al consiglio. **Per le riunioni e le deliberazioni del comitato esecutivo si applicano le stesse norme fissate dagli articoli 15 e 16 per il consiglio di amministrazione. Il segretario del consiglio lo è anche del comitato esecutivo.**

COLLEGIO SINDACALE

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

INSERIMENTO

Nuovo Articolo 24 – CONTROLLO CONTABILE

**Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo nominata e funzionante ai sensi di legge.**

**Rinumerazione degli articoli successivi:**

**Art. 24 ora Art. 25 :**

**ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 25 ora Art. 26 :**

**RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

**Art. 26 ora Art. 27 :**

**ACCONTI SUL DIVIDENDO**

**Art. 27 ora Art. 28 :**

**PAGAMENTO DEI DIVIDENDI**

**Art. 28 ora Art. 29 :**

**COMPETENZA TERRITORIALE**

**Art. 29 ora Art. 30 :**

**DOMICILIO DEGLI AZIONISTI**

**Art. 30 ora Art. 31 :**

**LIQUIDAZIONE**

**Art. 31 ora Art. 32 :**

**RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Torino, 13 maggio 2004

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

**Franzo Grande Stevens**

